



CIRCOLARE N° 5 DEL 14 FEBBRAIO 2012

DPR 19 ottobre 2011 n. 227

(G.U. n. 28 del 6.2.2012)

Semplificazione amministrative in materia ambientale per piccole e medie imprese

Sulla G.U. 3 febbraio 2012, n. 28 è stato pubblicato il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" che porta interessanti novità in materia di procedimenti amministrativi per le microimprese, piccole e medie imprese (complessivamente definite PMI) ovvero per le imprese che:

- hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro;
- oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

CRITERI DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

L'articolo 2 del DPR interviene integrando i criteri di assimilazione delle acque reflue agli scarichi domestici di cui al comma 7 articolo 101 del DLgs 152/2006 (TU ambiente).

Secondo il DPR sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche:

- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A al presente DPR;
- b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A al presente DPR, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

COMPENSAZIONE ASSENZA CRITERI REGIONALI DI ASSIMILAZIONE

Secondo il comma 7 dell'articolo 101 del DLgs 152/2006 tra i criteri di assimilazione c'è anche quello nel caso in cui le acque reflue hanno caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche come indicato dalla normativa regionale.

Secondo l'articolo 2 del DPR fermo restando quanto sopra, in assenza di disciplina regionale, si applicano i criteri di assimilazione elencati al paragrafo precedente del presente commento.

RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:

- a) le caratteristiche quali - quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
- b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
- c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
- d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
- e) la localizzazione dello scarico.

ESCLUSIONE MODALITÀ SEMPLIFICATA DI RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE

La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo del presente commento, non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ISTANZE DI TIPO AMBIENTALE ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Secondo l'articolo 5 del presente DPR le piccole e medie imprese oggetto di questo (vedi indicazioni all'inizio del presente commento), presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del DPR 7/9/2010 n.160.

MODELLO SEMPLIFICATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI TIPO AMBIENTALE ALLO SPORTELLO UNICO

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza Unificata, è adottato un modello.

MONITORAGGIO DEL DPR

I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del regolamento.

Per tali aziende, il decreto prevede modalità semplificate relativamente alla procedura di rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali (in merito alle quali vengono inoltre definiti nuovi criteri di assimilabilità) e di presentazione della documentazione di impatto acustico.

Sostanziale anche il cambiamento per le modalità di presentazione della documentazione. A tal fine il Decreto prescrive infatti che le imprese debbano presentare istanza di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, mentre rimanda a successivo decreto attuativo la formalizzazione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione.